

Nuove tensioni e richieste di chiarimenti tra docenti e dirigenti. Risponde direttamente Brunetta

Le visite fiscali non trovano pace

Sulle malattie esonerabili, le fasce di reperibilità e i costi

DI NICOLA MONDELLI

L' applicazione delle norme che disciplinano le visite fiscali per il controllo delle assenze per motivi di salute continua ad essere motivo di tensioni nelle scuole e di continue richieste di chiarimento e di precisazioni sia da parte degli isegnanti che dei dirigenti.

L'ultimo quesito, in ordine di tempo, ha per oggetto l'obbligatorietà delle visite fiscali e i casi di esenzione della reperibilità dei dipendenti.

Le risposte sono state fornite direttamente dal dicastero per la funzione pubblica guidato da Renato Brunetta con la nota 12567 del 15 marzo 2010.

Va sottolineato, in via preliminare, che alcune norme sono chiarissime e, pertanto, non soggette ad alcuna diversa interpretazione. Tali norme riguardano, in particolare, le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo e le sanzioni in caso di assenza; le competenze al pagamento dei relativi oneri e il divieto di una seconda visita fiscale nell'ambito dello stesso periodo di malattia.

Gli orari

In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dispone l'art. 1 del decreto ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206 entrato in vigore il 4 febbraio 2010, sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussi-

ste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Dall'obbligo di reperibilità nelle fasce orarie sono

esclusi, dispone l'art. 2, i dipendenti per i quali l'assenza è etimologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortunio sul lavoro; c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; d) stato patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato medico.

Forza maggiore

Merita, infine, di essere sottolineato quanto sostenuto dai giudici della sezione lavoro della Corte di Cassazione (sentenza n. 5718 del 9 marzo

2010), secondo i quali non è sanzionabile l'assenza da casa del lavoratore nelle fasce orarie se dovuta a causa di forza maggiore o all'assistenza non rinviabile ad un parente in stato di gravità.

I costi

Gli oneri economici derivanti dalle visite fiscali sono a carico delle Asl. Lo ha stabilito il decreto legge n. 78/2009 unitamente alla precisazione che gli accertamenti medico-legali effettuati dalle Aslsu richiesta delle ammi-

nistrazioni pubbliche rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale.

Deroghe all'obbligatorietà

Sulla obbligatorietà della richiesta di visita fiscale da parte delle amministrazioni pubbliche, ivi comprese le istituzioni scolastiche, la nota del dipartimento per la funzione pubblica citata in premessa sottolinea che il disposto legislativo cui occorre fare riferimento continua ad essere il comma 5 dell'art. 55-septies del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 150/2009. Le disposizioni contenute nel predetto comma "l'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative" restano valide ma vanno applicate tenendo conto, oltre dalle esigenze funzionali e organizzative, anche con riferimento alla natura delle assenze per le quali l'art. 2 del decreto 18 dicembre 2009, n. 206 ha previsto l'esclusione dell'obbligo di reperibilità.

L'esclusione dall'obbligo di reperibilità durante le fasce orarie, per le assenze dovute alle circostanze indicate dall'art. 2, non potrà che comportare una sensibile riduzione del numero di visite fiscali che potranno essere validamente effettuate nel domicilio del dipendente, ancorché eseguite nelle fasce orarie. Sicuramente una chiara deroga all'obbligatorietà della richiesta di visita di controllo da parte dell'amministrazione scolastica e, conseguentemente, una riduzione di spesa a carico del servizio sanitario nazionale.

— © Riproduzione riservata —



Renato Brunetta

